

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di giudizio compatibilità ambientale del progetto di cava "Gerotte" localizzato in località Gerotte nel comune di Govone. Proponente: Cave Gabbio F.lli s.n.c. di Gabbio Valter & C. Priocca.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 21 maggio 2009, del 21 dicembre 2009 e del 5 ottobre 2010, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

(omissis)

- Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava "Gerotte", da attuare in Località Gerotte nel Comune di Govone, presentato da parte del Sig. Valter Gabbio, legale rappresentante della ditta Cave Gabbio F.lli s.n.c. di Gabbio Valter & c., Via Boschetti n. 2, Priocca (a cui è subentrata in data 1° aprile 2009 la ditta Cave Gabbio s.r.l., Via Priosa n. 3/A – 12040 Govone), in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso, che si colloca all'interno di un ambito già fortemente connotato dalla presenza di attività estrattive, e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese

(omissis)

- Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

- Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

(omissis)

- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato

(omissis)